



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SETTIMA SEZIONE CIVILE**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

**Rg n. 391-1/2023**

Il Tribunale, Settima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 391-1/2023 P.U. ad istanza di [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED] assistito nella presente procedura dal [REDACTED], e coadiuvato dal [REDACTED] nella qualità di Gestore della Crisi;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

dato atto che il ricorrente [REDACTED] con l'assistenza del Gestore della Crisi e dell'*advisor*, ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII e che la domanda, come attestato dai professionisti, è completa della documentazione, richiesta dall'art. 67, comma 2 del CCII ed accompagnata dalla relazione del Gestore della crisi, contenente le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII;

preso atto che la proposta ed il piano (integrati anche in funzione del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 70, quarto comma, CCII) sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori in forza del decreto del 16 Novembre 2023 e che sono pervenute osservazioni da parte di Banca di Sconto SPA (cessionaria del credito originariamente facente capo a CQS IBL FAMILY cui, in seguito all'udienza del 12 Marzo 2024, è stato consentito di accedere a tutta la documentazione allegata dal ricorrente) che ha contestato la fattibilità del piano, sotto il profilo della sussistenza di colpa grave nell'assunzione dei debiti, nonché la convenienza del piano stesso per le ragioni creditorie; era altresì pervenuta comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del 24 Novembre 2023 in cui si rappresentava una lieve differenza del credito vantato rispetto a quello indicato dal ricorrente (pari ad Euro 670,34 in luogo di Euro 660,83);

in seguito delle dette osservazioni ne è conseguita una rimodulazione del piano, con la previsione di un piano della durata di 6 anni e mezzo, con una rata di Euro 277,00 (in luogo dell'originaria previsione di durata di anni 5, con una rata di Euro 200);

considerato, in primo luogo, che sussiste lo stato di sovraindebitamento posto a base del ricorso, visto l'evidente squilibrio fra l'ammontare della debitoria gravante sul ricorrente e l'attuale capacità reddituale e patrimoniale del ricorrente;



ritenuto altresì (e ciò anche in risposta al primo profilo di contestazioni della Banca di Sconto) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, costituisce presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo emerso dall'istruttoria che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; in particolare la parte ricorrente, nel corso delle udienze del 19 Ottobre e del 9 Novembre 2023, nonché delle relazioni particolareggiate depositate e da ultimo quella del 10 Novembre 2023, il ricorrente ha specificato che lo stato di sovraindebitamento fu causato da un peggioramento della sua condizione occupazionale e retributiva verificatosi prima nell'anno 2013 e successivamente nell'anno 2019-2020 in corrispondenza con la pandemia da Covid; per effetto della prima crisi economica, la prima società datrice di lavoro (ditta individuale [REDACTED]) aveva prima avuto accesso alla Cassa Integrazione, ma successivamente era fallita; in seguito, nel 2020, il ricorrente aveva trovato nuova collocazione lavorativa, ma la nuova società presso cui prestava lavoro era stata interessata dalla crisi conseguente alla pandemia, sicché il ricorrente ebbe a subire una diminuzione della retribuzione. La consecuzione temporale degli eventi, così come sopra esposti, fa ritenere che ai suddetti accadimenti della storia lavorativa del ricorrente sia ricollegabile l'insorgere del sovraindebitamento, nel senso che l'assunzione dei debiti derivante dai finanziamenti contratti sembra potersi ricollegare alle contingenti esigenze di sostentamento del ricorrente e della sua famiglia sorte in virtù delle difficoltà lavorative ed occupazionali sopra rappresentate; così come del resto attestato dal Professionista gestore della crisi;

dato atto che il Gestore della crisi ha fornito le sue attestazioni in ordine alla capacità retributiva del ricorrente, sulla quale si è fondata l'articolazione del piano in ordine alle somme da poter corrispondere ai creditori e che lo stesso Professionista suddetto ha più volte evidenziato la sostenibilità del piano per la lunghezza prevista (sei anni e sei mesi, che nemmeno può ritenersi un termine di durata breve, considerate le condizioni generali del ricorrente, di età non lontana dal pensionamento e con coniuge a carico) e la sicura maggior convenienza della proposta di soddisfazione dei creditori in rapporto all'alternativa liquidatoria, considerato che il ricorrente è del tutto impossidente (è titolare solo un'autovettura di scarso valore, che usa a fini personali) ed ha quindi la sola retribuzione da poter offrire ai suoi creditori; valutazione che non verrebbe sostanzialmente a mutare ove si volesse far riferimento alle aspettative collegate al tfr, che sono di non rilevante entità, visto che l'attuale rapporto di lavoro non è risalente nel tempo (e che il ricorrente ha già percepito il tfr relativo ai precedenti rapporti di lavoro), oltre a doversi considerare, al riguardo, le finalità di carattere anche *lato sensu* previdenziali connesse al tfr, che trova comunque origine nel collocamento a riposo del lavoratore e nelle conseguenti ricadute anche sul piano della ridotta capacità dello stesso di produrre reddito;

ritenuto pertanto che sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, il piano di ristrutturazione dei debiti va omologato;

l'art. 70 C.C.I.I.;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da [REDACTED] come sopra generalizzato

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito *web* del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia di *privacy*, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.



Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Napoli, 30 Aprile 2024

IL GIUDICE DELEGATO

*Dottor Francesco Paolo Feo*

*Usciente Repubb  
Napoli, 13/5/2024*

*[Signature]*  
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Gamba

